



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Numero Registro Generale: 66

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 10 del 14-08-2026

Oggetto: Integrazione ordinanza sindacale n. 9 del 14.08.2026.

L'anno duemilaventisei il giorno quattordici del mese di agosto, nel proprio ufficio;

IL SINDACO

PREMESSO che nella notte dal 14 al 16 agosto 2026, in occasione dei festeggiamenti di Ferragosto, è previsto un notevole afflusso di persone sul territorio del Comune di Pedaso;

CONSIDERATO che, in tale circostanza, è invalsa la consuetudine di recarsi in spiaggia con rischi legati agli assembramenti e procedere all'accensione incontrollata di falò, con conseguente abbandono di rifiuti; ciò può causare criticità concernenti profili di ordine e sicurezza pubblica e problemi di carattere igienico-sanitario;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di evitare che si verifichino episodi lesivi del decoro, della tranquillità, della salute e della sicurezza pubblica;

TENUTO CONTO che i contenitori di bevande quali bottiglie di vetro, lattine e altri materiali rigidi possono essere usati come oggetti contundenti e dare luogo a fenomeni quali risse;

RITENUTO, pertanto, di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RICHIAMATI:

- l'art. 14-ter della L. n. 125/2001, rubricato "*Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori*", in cui si stabilisce che:

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi;

- l'art. 689 del Codice Penale secondo il quale "*L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno;*

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici";

VISTA la L.R. n.9/2006 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo";

VISTO il "REGOLAMENTO SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE", approvato con D.C.C. n. 15 del 15.03.2004 e successivamente modificato con D.C.C. n. 18 del 26.06.2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 50 e 54;

AD INTEGRAZIONE E SPECIFICA della precedente ordinanza sindacale n. 9 del 14.08.2026;

ORDINA

durante la notte tra il 14 e il 16 Agosto 2026:

- **è vietata l'accensione di fuochi in spiaggia** (salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio Demanio);
- **è inoltre vietato l'accesso alle spiagge libere e in concessione oltre l'orario di apertura degli stabilimenti balneari** (salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio Demanio);

ORDINA ALTRESI'

- **dalle ore 21,00 del 14 Agosto 2026 alle ore 06,00 del 15 Agosto 2026 e dalle ore 21,00 del 15 Agosto alle ore 6 del 16 Agosto 2026:**

- **a tutte le attività commerciali, artigianali e agli esercizi pubblici**

- a) il divieto di vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattine, bottiglie o altro materiale atto ad offendere, consentendo la vendita solo previa mescita in bicchieri di carta o altro materiale consentito dalle norme;

- b) il divieto di somministrazione e vendita di superalcolici (sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo **al tavolo, negli spazi specifici deputati all'attività di somministrazione/ristorazione**);

- **a tutte le persone presenti sui luoghi pubblici del Comune di Pedaso:**

- a) il divieto di detenzione di contenitori in vetro, lattine e altro materiale atto ad offendere nonché di abbandono dei medesimi contenitori;

- b) il divieto di detenzione di superalcolici, anche eventualmente acquistati negli orari in cui ne è consentita la vendita e la somministrazione.

Le attività commerciali, artigianali e gli esercizi pubblici dovranno esporre al pubblico un cartello con l'indicazione dei divieti e degli orari in cui questi saranno in vigore.

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite, come previsto dall'art. 3 del Regolamento di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali e ordinanze, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pedaso.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa per i provvedimenti di competenza:

- Al Prefetto di Fermo;
- Al Questore di Fermo;
- Al Comando dei Carabinieri di Pedaso;
- Alla Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO
BERDINI ING VINCENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ORDINANZA

SINDACALE

N. 10 del 14-08-2026

Numero Registro Generale: 66

Oggetto: Integrazione ordinanza sindacale n. 9 del 14.08.2026.

Reg. Pubblicazioni n. 566

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14-08-2026, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, fino al 29-08-2026

Pedaso, li 14-08-2026

Il Responsabile del Servizio
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.